

(N. 487-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1949 (V. Stampato N. 347)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro del Tesoro

e dal Ministro dell'industria e commercio

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1949

Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate
o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di sollecitare la riattivazione o la ricostruzione degli impianti industriali danneggiati o distrutti da pubbliche calamità quali alluvioni, frane, cicloni od altri dannosi eventi atmosferici o terrestri, il presente disegno di legge, in analogia a quanto venne fatto con il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, per

le industrie distrutte o danneggiate dalla guerra, si propone di facilitare la concessione alle imprese interessate di aiuti creditizi attraverso parziali interventi dello Stato, quali:

a) concessione della garanzia sussidiaria, entro limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di un miliardo di lire;

b) concorso nella misura massima del 2 per cento annuo e per un periodo non superiore ai quattro anni, nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni ottenute;

c) possibilità di consolidamento, al termine del periodo assegnato per il concorso di cui al comma precedente, dell'anticipazione non ancora rimborsata;

d) particolari esenzioni fiscali ai finanziamenti.

La Commissione, tenuto conto delle particolari condizioni richieste per la concessione delle facilitazioni suddette, per cui resta stabilito che le anticipazioni devono esclusiva-

mente servire alle aziende che intendono ricostruire e riattivare i loro impianti e non a coprire perdite di gestione, avuto presente che a favore tanto dell'Istituto finanziatore quanto dello Stato garante può trasciversi su totale o su parte dei beni dell'azienda danneggiata il privilegio speciale contemplato dai decreti legislativi 1° novembre 1944, n. 367, e 1° ottobre 1947, n. 1075, preso atto dell'avvenuta copertura dell'onere di lire 20 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio in corso, agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, propone l'approvazione del disegno stesso.

BRACCESI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad Enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti, danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonchè a concorrere negli interessi di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Lo Stato potrà concorrere, per un periodo di non oltre quattro anni, nel pagamento degli interessi posticipati sulle anticipazioni di cui all'articolo 1 nella misura massima del 2 per cento annuo.

Alla scadenza del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia stata rimborsata, potrà essere consolidata secondo le norme previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni dall'inizio del consolidamento.

Il credito derivante dalle predette anticipazioni è assistito dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

Ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le esenzioni fiscali, condizioni e modalità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di lire 20 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio 1949-1950 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana.